RIVISTA GIURIDICA SEMESTRALE

n. 2/2022

Rivista in Classe A settore 12

BILANCIO COMUNITÀ PERSONA

Editore Associazione

DIRITTO & CONTI
BILANCIO · COMUNITÀ · PERSONA

Comitato Scientifico

Vincenzo	Barba
Monica	Bergo
Chiara	Bergonzini
Gianluigi	Bizioli
Guido	Calabresi
Ignacio	Calatyud Prats
Francesco	Capalbo
Elisa	Cavasino
Aldo	Carosi
Carlo	Colapietro
Giovanna	Colombini
Barbara	Cortese
Giacomo	D'Angelo
Marcello	Degni
Francesco	Fimmanò
Massimo	Luciani
Nicola	Lupo
Vanessa	Manzetti
Simone	Mezzacapo
Vittorio	Occorsio
Giuseppe	Palmisano
Barbara	Pezzini
Eugenio	Picozza
Guido	Rivosecchi
Antonio	Saitta
Maria Alessandra	Sandulli
Gino	Scaccia
Vincenzo	Sforza
Riccardo	Ursi
Giuseppe	Verde

Direttore Responsabile
Laura d'Ambrosio

Vice Direttore
Francesco Sucameli

Responsabile di redazione
Giovanni Guida

La rivista applica la procedura di referaggio reperibile sul sito www.dirittoeconti.it

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma decreto 185 del 22 novembre 2018

CODICE ISSN: 2612-4912

INDICE

Editoriale di Barbara Cortese …… p. 4

DOTTRINA

Gino Scaccia *Diritti della persona e doveri solidaristici nella Costituzione Italiana* ……p.11

Guido Rivosecchi *Dai controlli sulla "sana" gestione ai controlli di legittimità-regolarità dei conti e ritorno? Qualche dubbio e qualche proposta, anche alla luce del piano nazionale di ripresa e resilienza* ……p.20

Fulvio Longavita *L'insufficienza della giurisdizione di legittimità sugli atti amministrativi per la tutela dei beni-valori della contabilità pubblica. Brevi note a commento della sentenza n. 325/2022 della sezione prima del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara* ……..……p.43

Giovanni Comazzetto *Le condizioni dell'autonomia: dalla mancata attuazione della riforma del titolo v all'elaborazione del PNRR* ..……p.52

Ylenia Guerra *Qualche riflessione su UPB e Corte dei conti: le ragioni che stanno alla base di una loro distinzione funzionale* …..……p.67

Francesco Sucameli *Stato di diritto e blocco di legalità euro-costituzionale in materia di bilancio* ……p.82

ATTUALITÀ E GIURISPRUDENZA

Valeria Caroli e Susanna Fornaciari *Giudizi di parificazione dei rendiconti regionali ed effettività dei controlli: andamento e prassi applicative a confronto* ……p.118

Marinella Colucci *Indebita percezione del reddito di cittadinanza: la questione della giurisdizione al vaglio della Sezione centrale d'appello della Corte dei conti*

……p.130

BILANCIO E TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI

Rubrica a cura di Giovanna Pistorio ……p.138

STORIA DELLA DOTTRINA

Rubrica a cura di Guido Rivosecchi e Simone Pajno ……p.142

Angelo Buscema: *Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e prospettive*
Ugo Cevoli *Introduzione storica ad uno studio sulla parificazione del rendiconto generale dello Stato*
Antonino De Stefano *Corte dei conti - giudizi - rendiconto generale dello Stato – approvazione con legge parificazione – pronuncia - rapporto*

EDITORIALE N. 2 -2022

IL GIUDICE CONTABILE ALLA PROVA DEL XXI SEC: TRA FINI E CONFINI

di Barbara Cortese

1.Non posso che ringraziare la Direzione e il Comitato scientifico per avermi affidato l'editoriale del numero II in uscita, e che, oramai, porta a conclusione il quarto anno di vita della Rivista, il 2022.
Proprio in questi quattro anni, forse i più densi dal secondo dopoguerra, abbiamo visto crescere l'attenzione per l'impatto della giustizia contabile sulla amministrazione pubblica e quindi sulla vita del cittadino.
Quando, durante i diversi incontri i prodromici alla creazione della rivista ci si confrontava sulla sua futura denominazione, si discusse molto del senso della triade 'Bilancio-comunità-persona', che doveva esprimere il rapporto fra la gestione dei conti pubblici, la comunità (quale espressione della dimensione della 'condivisione') e l'individuo (quale soggetto portatore di diritti e al contempo di doveri proprio verso quella comunità a cui appartiene). E la scelta si rivela di giorno in giorno sempre più efficace, tenendo conto che, come emerge dalla stretta attualità, la giustizia contabile ha assunto un'incidenza oramai determinante negli equilibri non più solo strettamente economici, ma altresì politici e sociali della gestione della *res publica*, con una indubbia, immediata ricaduta sulla vita dell'individuo 'persona'.
Del resto, il bilancio pubblico e la finanza pubblica in generale rappresentano un fertile terreno di indagine anche, se non soprattutto, per le dinamiche afferenti al rapporto che vede connessi il tema generale della rappresentanza politica e quello dell'indirizzo delle risorse pubbliche; un rapporto da cui diramano traiettorie assai complesse, che involvono profili eterogenei, anche afferenti alla riflessione *gius-teorica*, con oggetto questioni di non poco conto, che vanno da quelle con tratti più marcatamente politiche, tali le garanzie per i diritti sociali, a quelle più spiccatamente socio-filosofiche, come la questione della tutela delle generazioni future in rapporto al fenomeno del disavanzo dei conti pubblici.

2.A tal proposito, le intense riflessioni di Gino Scaccia sui *Diritti della persona e doveri solidaristici nella Costituzione repubblicana*, che aprono questo nuovo numero della rivista, rappresentano una cornice perfetta per il quadro degli approfondimenti contenuti nel volume, poiché mettono in luce il tema della 'dignità' come valore intrinseco della dimensione umana e quello della 'solidarietà' come funzione precipua dello Stato atta a tutelare tale valore: in mezzo, il riconoscimento giuridico dei diritti umani e della loro natura universale. Scrive l'Autore: "Diritti così configurati impongono a tutte le istituzioni repubblicane l'imperativo di essere realizzati nella misura massima, compatibilmente con le condizioni di fatto (soprattutto in termini di sostenibilità finanziaria) e con i vincoli giuridici derivanti dal riconoscimento di altri antagonistici diritti e contrapposte posizioni di dovere. I diritti ai quali la Costituzione italiana dà ingresso, pur riconosciuti a tutti, prescindendo dall'appartenenza a una specifica comunità politica, e pur avanzando, quindi – per questo profilo – una pretesa di universalità, nel segno di una "legalità cosmopolitica" sono annodati inestricabilmente ai doveri"; laddove, spiega Scaccia, il dovere non si pone però in ruolo antitetico, ma complementare rispetto al diritto, in una dimensione di intrinseca reciprocità che pone il soggetto nella condizione ambientale ideale: la comunità solidale. Ed ecco che viene naturale all'Autore richiamare il pensiero di Aldo Moro che individuava nella solidarietà "la *ratio essendi* della statualità, la vera essenza dell'organizzazione politica". Di tal che osserva Scaccia: "se è vero che lo Stato è funzionale ai cittadini e ai loro bisogni, allora uno Stato che riconosca la priorità ontologica e assiologica all'uomo non può che essere uno Stato solidale".
Una questione di *fini*, quindi.

Diventa allora evidente, in un siffatto contesto, che la gestione dei conti pubblici non può che rappresentare lo strumento concretamente operativo, da un lato, per realizzare qualunque premessa democratica e liberale in cui non siano ammessi livelli di diseguaglianza, dall'altro lato, in termini complementari al primo, per prevenire lacerazioni del tessuto sociale che inevitabilmente condurrebbero alla recisione non solo dei legami con le istituzioni, ma anche e soprattutto dei legami che avvincono, fra loro, gli stessi membri della comunità, provocandone la disintegrazione.
Dunque, occorre inevitabilmente riflettere sulle condizioni necessarie per il buon operare della Corti giudiziarie, sia in un rapporto di reciproca collaborazione sia in ottica sinergica con la stessa amministrazione pubblica, quale *condicio sine qua non* della concretizzazione di tali *fini.*

3. A tal riguardo, è innegabile, sotto il profilo normativo, che i numerosi interventi che accompagnano la corposa legislazione in materia di gestione dei fondi pubblici, così come di quelli europei, da parte di enti statali e di enti locali, denotano progressivamente la necessità di ricondurre al Giudice contabile un ruolo di garante, proprio nell'ottica di centralità che la finanza pubblica è tornata ad assumere.
Tutt'altra cosa è se la strada per la realizzazione di tale *fini* sia effettivamente raggiungibile attraverso i percorsi individuati a monte di talune scelte normative.
Quel che appare certo, se non altro, è che il dibattito, sia giurisprudenziale sia dottrinale, che si snoda lungo tali scelte, pone puntualmente, in via diretta o indiretta, la questione dei 'confini'.
I *confini* appunto; l'altro *file rouge* che mi pare di individuare nei ricchi contributi che compongono questa edizione: i *confini* fra giurisdizioni, i *confini* dei controlli, i *confini* dell'autonomia, i *confini* fra Diritti.
La discussione sul '*a chi aspetti cosa'* si fa sempre più serrata: ne sono riprova le diverse pronunce del Giudice amministrativo, nonché le varie sollecitazioni provenienti dalla Giustizia ordinaria, atte a ridefinire, a volte anche involontariamente, i *confini* delle competenze del Corte dei conti in ordine alle funzioni per essa costituzionalmente previste; così come le diverse questioni relative al rapporto fra normativa nazionale e sovranazionale. Ed è pleonastico, a tal riguardo, sottolineare la cruciale importanza della Corte Costituzionale nel tentare di dipanare il groviglio di nodi contradditori generato da tale sovrapposizione di norme e decisioni giurisprudenziali. Il sistema dei controlli preventivi di legittimità, quelli dei controlli successivi sulla gestione del bilancio dello stato, o degli enti sub-statali o degli altri enti che interessano la finanza pubblica, nonché le tipologie di controlli che il Legislatore introduce sulla base di previsioni costituzionali autonome rispetto all'art. 100, vengono definiti nel loro corretto perimetro dalla giurisprudenza costituzionale in una costante attività dialettica con il Giudice di legittimità e con la dottrina. Ed è alla dottrina che si deve la messa a fuoco dell'aspetto cruciale che identifica l'operato della Corte dei conti efficacemente condensato nell'asserzione, che è quasi un monito: "il Giudice del Bilancio non è mai giudice dell'atto o del fatto in sé, ma sempre del '*faciendum*'".
E dei controlli si occupa il denso saggio di Guido Rivosecchi *Dai controlli sulla "sana" gestione ai controlli di legittimità-regolarità dei conti e ritorno? Qualche dubbio e qualche proposta, anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.* Come osserva l'Autore, il modello costituzionale dei controlli sulla finanza pubblica ex art. 100 Cost. è improntato "all'elasticità ed alla duttilità", caratteri indispensabili per garantire da un lato l'efficienza dell'attività della Corte, dall'altra che tale attività si svolga in piena autonomia. Si tratta del risultato di un'evoluzione, in buona parte ripercorsa da Rivosecchi, che si sviluppa lungo tutta la storia della Corte, dalle origini, a partire dal modello cavouriano, a concludere con le recenti esigenze di riprogrammazione del sistema dei controlli in contemperamento con i parametri di matrice europea di governo dei conti pubblici. La consapevolezza storica, in qualunque frangente, aiuta la comprensione: e difatti, come osserva ancora l'Autore, al fine di sciogliere alcuni profili di compatibilità fra i controlli sulla gestione e i controlli referto sul PNRR e i controlli di legittimità-regolarità dei conti, l'inquadramento storico delle funzioni della Corte costituisce un presupposto indispensabile.

Un'*actio finium regundorum* tra Giudici, da sempre coinvolti in un rapporto tanto intrecciato quanto complesso, tali quali il Giudice amministrativo e il Giudice contabile, è invece oggetto delle riflessioni di Fulvio Longavita nel suo *L'insufficienza della giurisdizione di legittimità sugli atti amministrativi per la tutela dei beni-valori della contabilità pubblica. Brevi note a commento della sentenza n. 325/2022 della sezione prima del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara.*
Come suggerisce l'Autore, la sentenza n.325/2022 del TAR Abruzzo merita un'attenta lettura per le varie peculiarità che la contraddistinguono, tenendo conto che in sostanza il TAR ha affermato la propria giurisdizione, anzichè declinarla a favore della Corte dei conti, in quanto attinente alla corretta determinazione dei dati di bilancio di un Comune; peraltro, sostenendo tale affermazione attraverso il profilo formale della *reductio* della deliberazione dichiarativa di dissesto ad un ordinario atto amministrativo, anziché alla fisiologica sostanziale "valenza e pregnanza giuscontabile" della materia del dissesto. In modo indiretto sul tema è quasi contemporaneamente intervenuta la Consulta, che nella sentenza costituzionale n. 184 del 22 luglio 2022, ha trattato il conflitto di attribuzione sviluppatosi in ordine all'esito del giudizio di parificazione della Regione siciliana, la quale lamentava un eccesso di potere giurisdizionale di tono costituzionale da parte del Corte dei conti, affermando che il sindacato sull'atto aveva determinato una invasione di competenza a danno dell'autonomia politica della Regione. In tale occasione, la Corte costituzionale ha rammentato che l'oggetto del giudizio non è l'atto, bensì, il risultato di amministrazione, ossia il saldo che esprime l'equilibrio e che la Corte dei conti è chiamata a "validare", proprio in quell'ottica del giudice *in faciendum* prima richiamata. Dunque, il sindacato non investe mai l'atto veicolante l'informazione sul bilancio, ma l'informazione stessa, espressa, in modo "sintetico" e "trasparente" dal saldo (così già C. cost. sent. n. 184 del 20 luglio 2016), che indica lo stato dell'equilibrio e a cui, la legge, ordinaria e costituzionale, riconducono precisi effetti in termini di obblighi correttivi (in tal senso, C. cost. sent. n. 250 del 25 ottobre 2013).
Ed è ancora sul tema dei *confini* che si pongono le considerazioni svolte da Giovanni Comazzetto nel suo contributo "*Le condizioni dell'autonomia: dalla mancata attuazione della riforma del titolo v all'elaborazione del PNRR",* in cui si affronta il tema dei confini, stavolta dell'autonomia, nella prospettiva degli enti territoriali e della loro perenne oscillazione fra soggetti dotati di autonomia anche e soprattutto politica e meri esecutori sul piano locale della volontà nazionale e internazionale. In tal senso, scrive l'Autore, "la recente approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) potrebbe aver dato l'abbrivio a una altrettanto profonda ristrutturazione delle relazioni istituzionali e del sistema delle fonti nel nostro ordinamento – ristrutturazione i cui tratti essenziali sono tuttavia ancora tutt'altro che definiti. Se è certo che tale strumento è destinato ad avere un impatto di grande rilevanza, in particolare, sull'assetto delle autonomie territoriali, ancora incerta è la misura in cui ciò si rifletterà in un effettivo ampliamento degli spazi di autonomia politica e finanziaria di Regioni ed enti locali". L'Autore si pone, e ci pone, il pesante interrogativo circa la mancata attuazione di quella che era considerata la scommessa della riforma Titolo V della Costituzione in favore di un regionalismo, cd. differenziato, che potrebbe, o meglio avrebbe potuto, ad oggi, rappresentare anche una protezione dagli eccessi di quella compressione politica e finanziaria che l'ordinamento statale subisce in ragione dell'indirizzo politico economico dettato dall'Europa.
Nel contributo di Ylenia Guerra "*Qualche riflessione su UPB e Corte dei conti: le ragioni che stanno alla base di una loro distinzione funzionale"* viene condotta un'interessante riflessione sui rapporti fra gli organismi giurisdizionali competenti in tema di conti pubblici e nuove autorità, indipendenti dalle magistrature, preposte alla vigilanza sulla finanza pubblica. Anche qui è precipuamente interessato il tema dei confini delle competenze; nello specifico, fra istituzioni di natura differente e con funzioni tendenzialmente distinte, come le IFS-*Independent Fiscal Institutions* L'idea di tali nuove realtà è stata in gran parte propiziata dalla crisi economica-finanziaria del 2008, a cavallo della quale nell'ambito delle istituzioni europee è stata avviata una riflessione sugli strumenti da adottarsi al fine precipuo di garantire la tenuta dei conti pubblici dei singoli paesi membri: fra tali strumenti potenziali si è individuata anche la creazione di Istituzioni fiscali indipendenti, spesso costruite assumendo a modello i sistemi di *auditing* comuni nei paesi anglosassoni. In tal senso, l'Autrice

svolge una breve, ma fruttuosa indagine comparatistica sui rapporti fra gli "omologhi" francesi della Corte dei conti e dell'UPB (Ufficio parlamentare di Bilancio): la *Court de Comptes* e l' *Haut Conseil des Finances Publiques* (HCdFP); una comparazione che potrebbe rappresentare "un valido mezzo in grado di far luce sui profili critici e sulle eventuali ipotesi di sviluppo con riguardo alle dinamiche istituzionali che governano il funzionamento della sorveglianza sui conti pubblici tra nuove autorità di bilancio e antiche guarentigie poste a presidio dei conti".
Nel contributo si osserva, infatti, che, al netto delle differenze fra realtà politiche e istituzionali, sia l'UPB sia l'HCdFP presentano il tratto comune della volontà di rafforzare la posizione delle Assemblee parlamentari nelle decisioni che afferiscono alla dimensione finanziaria dello Stato rispetto al ruolo fisiologico dell'esecutivo, attraverso la loro operazione di vigilanza interna condotta *ex ante*. Ciò in linea di continuità rispetto al disegno europeo di accompagnare, con un'attività preventiva svincolata dai confini dell'attività giurisdizionali, l'operato delle Autorità di audit, la cui attività di controllo si concentra, per tradizione, principalmente nella sfera *dell'ex post.*
Chiude in modo perfettamente coerente la sezione DOTTRINA di questo numero della Rivista il ricco contributo di Francesco Sucameli **'***Stato di diritto e blocco di legalità euro-costituzionale in materia di bilancio'*. Nel suo approfondimento l'Autore, infatti, indaga sul concetto di Stato di Diritto, e sui '*confini*' e le intersezioni fra Diritti nazionali e sovranazionali, cercando di dimostrare come la regola che ne deriva (art. 2, Trattato dell'UE) "faccia parte dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che non incide su numeri o su fatti esogeni all'apparato degli Stati membri, ma che pretende, direttamente, di conformare le strutture costituzionali interne, per garantire l'effettività del diritto euro-unitario e la sua 'legalità'". Più specificamente, Sucameli assume che tale legalità non opera in modo antagonista rispetto alla legalità costituzionale, ma tende a rafforzarla, introducendo nuovi strumenti di rigidità attivabili grazie al sindacato diffuso e accentrato dei giudici interni. In tal senso, anche in materie in cui il diritto dell'Unione europea non è immediatamente operativo, come quella del 'bilancio', la regola dello 'Stato di Diritto' che, come si intende dalle parole dell'Autore, sembra costituire, più che un fine, uno strumento, un mezzo di cooperazione legale, trova attuazione. In tal senso, ad esempio depongono gli effetti dei limiti (Patto di stabilità e crescita) e degli obiettivi (PNRR) euro-unitari che "vengono introiettati in nome nazionali capaci di imprimere un vincolo "permanente" sulle pubbliche amministrazioni", dando così esecuzione al diritto Ue anche nell'ambito della finanza pubblica. Questo è consentito da specifici strumenti normativi costruiti, per l'appunto, in quell'ottica di legalità costituzionale rafforzata di cui l'Autore narra nel contributo: fra questi la legge costituzionale n. 1/2012 (esempio unico di riforma costituzionale "promossa" da atti normativi di diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea) e delle norme che vi danno attuazione. In particolare l'art. 81 comma 6 Cost., così come riformato, pare costituire lo strumento per l'emancipazione del diritto sul bilancio e dello stesso giudice contabile dall'influenza dell'esecutivo; osserva altresì l'Autore, che "non è infatti casuale che la novella, pur innestandosi nel pregresso quadro istituzionale degli artt. 100 e 103 Cost., abbia "trasformato" il ruolo del giudice contabile mettendone in evidenza la sua qualità di giudice europeo, nell'ambito del principio di ciclicità dei controlli stabilito proprio con la riforma (art. 5 comma 1, lett. a) l. cost. n, 1/2012). In tale modo, infatti, è emersa una nuova via preferenziale per il rinvio pregiudiziale in materia di bilancio, con tutte le potenzialità che il dialogo giudiziario con la Corte comporta in termini di effettività del diritto Ue".

4.E, dunque, tale ultima riflessione sui *confini*, questa volta fra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale ci conduce alla conclusione, perfettamente speculare alle considerazioni iniziali, secondo cui il '*confine*' deve rappresentare lo strumento per il raggiungimento del '*fine*', e in quest'ottica dunque il confine va concepito, ossia un'ottica svincolata da rigidità e apriorismi e votata all'elasticità e alla mobilità, quale premessa indispensabile per una concreta efficacia in funzione della tutela dei diritti della persona, in quanto singolo e in quanto membro della comunità. Ed è su questi temi che bisogna richiamare gli stessi membri della comunità, intanto sul piano divulgativo,

attraverso un processo di comunicazione più efficiente fra le istituzioni e il cittadino. Altresì, ciò dovrebbe svilupparsi sul piano tecnico, attraverso un'intensificazione del dialogo fra gli addetti: giudici, giuristi rappresentanti istituzionali nell'ottica del confronto dialettico, utile alla ricomposizione di quella complessità tematica che qui solo in minima parte è stata riportata. Un confronto che, peraltro, non si tenga in spazi chiusi, isolati, ma che si svolga in una dimensione il più possibile pubblica, come quella accademica e quella universitaria, in modo da instillare, tramite soprattutto ques'ultima, anche negli studenti e nei giovani studiosi consapevolezze, che non esito a definire drammaticamente nuove, rispetto a quelle acquisite in costanza dei pregressi panorami politici ed economici, e che avevano fortemente condizionato, come fisiologicamente avviene, la nostra formazione giuridica di allora.
A tal riguardo, sono particolarmente lieta di menzionare uno di questi momenti di confronto, ancora, invero, da tenersi mentre scrivo queste pagine e che è stato intitolato "*Giustizia contabile e scienza giuridica: le ragioni per un nuovo dialogo*". Ecco, già il titolo del Convegno organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre il giorno 28 novembre 2022, rende la dimensione, nuova, che il fenomeno della contabilità pubblica e della relativa giustizia hanno assunto nella attualità di questo complicato periodo: l'iniziativa, infatti, intende raccogliere alcune riflessioni, di matrice scientifica differente, sul ruolo della Corte dei conti nell'evoluzione dell'ordinamento, in ragione del dato, più volte citato, della evidenza del legame concreto fra la contabilità pubblica, la comunità e i suoi singoli appartenenti.
In tal senso, nell'ambito della comunità scientifica si registra un apprezzabile sforzo teso all'incentivazione del dialogo fra gli operatori e gli studiosi del diritto, anche per manifestare agli studenti delle facoltà giuridiche la rilevanza del ruolo centrale della Corte, forse non ancora sufficientemente messo a fuoco nella cruciale fase di formazione dei futuri giuristi, dei futuri magistrati e dei futuri professionisti.
Alla rivista Bilancio-Comunità-Persona, che ho avuto l'onore di vedere nascere e che oggi sono chiamata ad introdurre in occasione dell'editoriale a me affidato, va riconosciuto, senza alcuna ombra di dubbio, il merito di aver avviato la ripresa di questo indispensabile dialogo.

5. Ciascun numero della rivista è oramai stabilmente arricchito da ulteriori sezioni, fra le quali:
-ATTUALITÀ E GIURISPRUDENZA, in cui sono contenuti due interessanti approfondimenti:

Giudizi di parificazione dei rendiconti regionali ed effettività dei controlli: andamento e prassi applicative a confronto di Valeria caroli e Susanna Fornaciari. Lo studio mostra dei risultati particolarmente interessanti in ordine alla rideterminazione del proprio disavanzo da parte delle Regioni secondo le indicazioni dei giudici contabili. Gli enti interessati, pertanto, anche a fronte di puntuali riquantificazioni, non hanno apportato i correttivi richiesti. Si tratta di una significativa inversione di tendenza rispetto agli esercizi precedenti il 2020, quando, nell'ambito del giudizio di parificazione, orfano di una peculiare ed univoca disciplina sulle modalità procedimentali, si delineavano comportamenti difformi da parte delle Sezioni regionali di controllo in relazione all'individuazione delle criticità sottese alle decisioni ed alle loro modalità di trattamento, con conseguenti ripercussioni anche sui destinatari del giudizio in ordine alla medesima possibilità di conformarsi ai rilievi sollevati. In tal senso, era altresì emerso come la puntuale determinazione, in termini quantitativi, delle irregolarità contabili da parte delle singole Sezioni risultasse una condizione necessaria per poter valutare, con un maggior grado di accuratezza, il livello di adeguamento degli enti regionali alla decisione di parifica già nella legge di approvazione del rendiconto o, nel rispetto del principio di continuità del bilancio, nella legge di assestamento del successivo esercizio finanziario. Dal 2020, si nota invece come se tramite le anomalie rilevate che sottendono ad una mancata parifica o ad una parifica parziale, si riconduce l'indicazione al risultato di amministrazione nel suo complesso, si è in grado di esprimere in maniera sintetica gli esiti dell'intera gestione finanziaria rappresentati nel rendiconto e assicurare a consuntivo una "fattibile verifica degli equilibri

di bilancio". Il che sembra sostanzialmente implicare che, a fronte di decisioni formulare dalle sezioni regionali in modo preciso, riconducendo l'effetto al saldo, anche le Regioni riescono ad adeguarsi.

Indebita percezione del reddito di cittadinanza: la questione della giurisdizione al vaglio della Sezione centrale d'appello della Corte dei conti di Marinella Colucci. Con la sentenza n. 468 del 28 ottobre 2022, la Sezione seconda giurisdizionale d'appello della Corte dei conti riforma la sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, affermando la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

-STORIA DELLA DOTTRINA, a cura di Guido Rivosecchi e Simone Pajno, all'interno della quale si segnala in particolare la riedizione dell'articolo *Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e prospettive* di Angelo Buscema, pubblicato nella rivista *Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici. Rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e documentazione*. Anno VIII-1986.
Ivi l'allora magistrato della Corte dei conti, poi divenuto Presidente della stessa, osservava che "L'importanza di tale referto globale che investe tutti i settori della finanza pubblica può comprendersi ove si considerino sia il progressivo dilatarsi dei compiti dello Stato nei settori più disparati della vita economica, sia l'impossibilità del bilancio statale nel rappresentare l'intera finanza pubblica. Ne consegue l'esigenza da parte del Parlamento di acquisire elementi di obbiettiva valutazione da un organo centrale quale la Corte dei conti in ordine all'obbligo dello stesso organo rappresentante della collettività nazionale di garantire sia la sostenibilità del carico impositivo sia la destinazione dei relativi prelievi ai fini pubblici a ciascun ente assegnati".
Una valutazione operata da un organo centrale, dice il Presidente Buscema.
Un organo centrale, ma che resti indipendente e autonomo, che abbia '*confini'* di natura funzionale; cioè, che sia messo in condizione di offrire anche il supporto necessario agli organismi decisori politici per sostenere i bisogni della collettività nazionale, in un'ottica di collaborazione e di cooperazione *finale* e non di antagonismo e di contrapposizione.